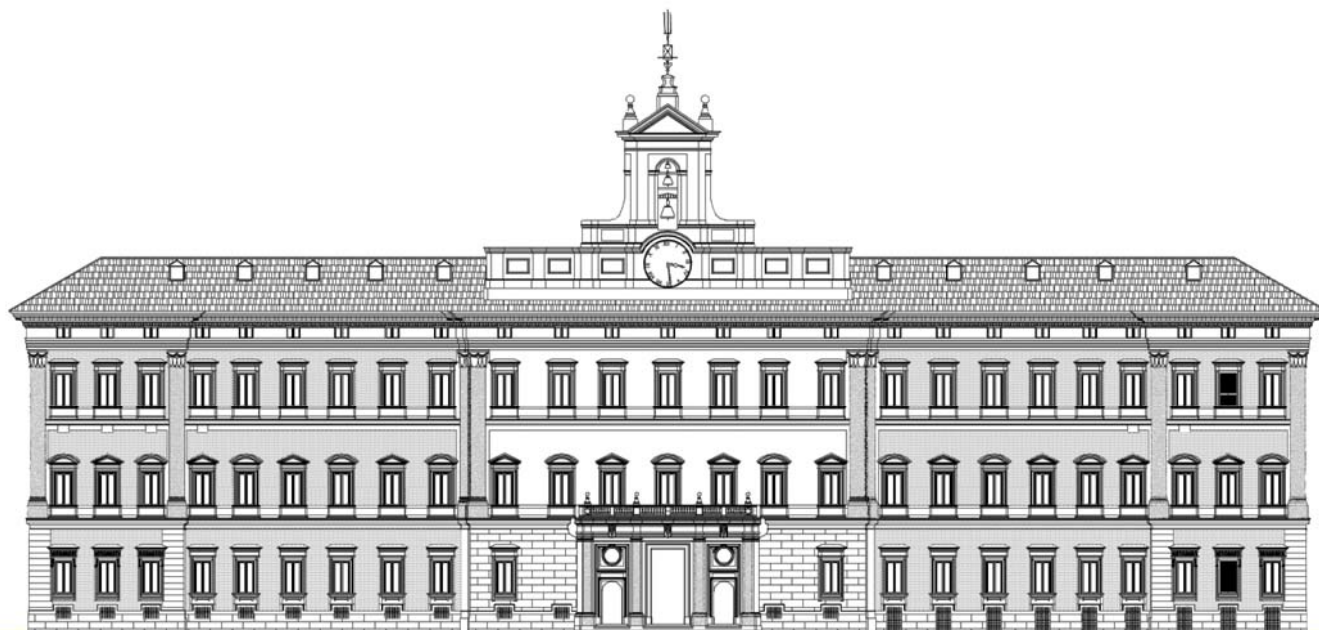




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2515

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Hong Kong
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

(Nuovo testo)

N. 147 – 9 ottobre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2515

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Hong Kong per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le evasioni fiscali

(Nuovo testo)

N. 147 – 9 ottobre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2515

Titolo breve: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Rabino

Gruppo: SCpI

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

referita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: nuovo testo

INDICE

ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLO 28 DELL'ACCORDO	- 3 -
ENTRATA IN VIGORE E COPERTURA FINANZIARIA.....	- 3 -
ARTICOLO 6 DELL'ACCORDO	- 6 -
REDDITI IMMOBILIARI.....	- 6 -
ARTICOLO 7 DELL'ACCORDO	- 6 -
UTILI DELLE IMPRESE	- 6 -
ARTICOLO 8.....	- 8 -
NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	- 8 -
ARTICOLO 9.....	- 9 -
IMPRESSE ASSOCIATE	- 9 -
ARTICOLO 10.....	- 9 -
DIVIDENDI	- 9 -
ARTICOLO 11.....	- 11 -
INTERESSI	- 11 -
ARTICOLO 12.....	- 12 -
CANONI.....	- 12 -
ARTICOLO 13 DELL'ACCORDO	- 13 -
UTILI DI CAPITALE	- 13 -
ARTICOLO 14.....	- 16 -
PROFESSIONI INDIPENDENTI.....	- 16 -
ARTICOLO 15 DELL'ACCORDO	- 17 -
LAVORO SUBORDINATO	- 17 -
ARTICOLO 16 DELL'ACCORDO	- 17 -
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	- 17 -
ARTICOLO 17 DELL'ACCORDO	- 18 -
ARTISTI E SPORTIVI.....	- 18 -
ARTICOLI 18, 19 E 20 DELL'ACCORDO	- 18 -

PENSIONI, FUNZIONI PUBBLICHE E STUDENTI	- 18 -
ARTICOLO 21	- 20 -
ALTRI REDDITI	- 20 -
ARTICOLO 25 DELL'ACCORDO.....	- 20 -
SCAMBIO DI INFORMAZIONI	- 20 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese inteso, ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ed a prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, del 14 gennaio 2013.

La **relazione illustrativa** chiarisce che l'Accordo consente di realizzare una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile e consente alle imprese italiane di operare nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi a economia avanzata; evidenzia inoltre che Accordi simili sono stati già conclusi da Hong Kong con diversi Paesi i cui operatori economico-commerciali sono in concorrenza con le imprese italiane.

Le disposizioni contenute nell'Accordo in esame ricalcano gli *standard* più recenti del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, discostandosene solo per taluni aspetti, in relazione ad aspetti particolari dei sistemi fiscali delle Parti contraenti. La sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o entrambi gli stati contraenti; l'ambito oggettivo riguarda l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

Oggetto della presente Nota è il testo del disegno di legge, come modificato dalla Commissione (Affari esteri). Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica riferita tuttavia al testo originario.

La RT evidenzia in premessa che, attualmente, Hong Kong risulta essere una giurisdizione iscritta tra i Paesi inseriti nella *black list* e che la ratifica dell'Accordo andrebbe nella direzione di avvicinare Hong Kong all'iscrizione nella *white list*¹, relativa ai Paesi e ai territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Si evidenziano di seguito le norme considerate dalla RT nonché ulteriori dispositivi che presentavano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLO 28 DELL'ACCORDO

Entrata in vigore e copertura finanziaria

Le norme stabiliscono che l'Accordo trova piena ed intera esecuzione a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica che ciascuna Parte Contraente

¹ Articolo 168-bis del TUIR di cui al DPR n. 917/1986.

invia all'altra per comunicare il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo. In particolare, per l'Italia:

- per le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, l'Accordo si applica ai redditi realizzati a decorrere dalla predetta data:
- per le imposte sul reddito, l'Accordo si applica ai redditi relativi ai periodi d'imposta che iniziano a decorrere dalla medesima data.

Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

La norma di copertura finanziaria (art.3 del ddl di rettifica), che nel testo originario valutava gli oneri in **2.236.000 euro annui** a decorrere dal 2015, è stata modificata prevedendo oneri per **3.361.000 euro annui** a decorrere dal 2015 con emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente².

La relazione tecnica afferma che, nell'ipotesi di entrata in vigore del presente Accordo nel corso del 2014, la perdita di gettito per cassa si produrrebbe a decorrere dal 2015.

L'ammontare del minor gettito è indicato dalla RT in 2.236.000 euro ossia in misura corrispondente all'onere valutato dal testo originario dell'art. 3 del disegno di legge: come già ricordato, nel corso dell'esame presso la Commissione referente tale importo è stato rettificato in 3.361.000 euro.

La relazione tecnica fornisce il dettaglio dell'importo originario, come risulta dalla seguente tabella:

Effetti sul gettito (euro)	
Articolo 10 - dividendi	-1.740.000
Articolo 12- royalty	-155.000
Articolo 13- utili di capitale	-330.000
Articolo 14- professioni indipendenti	-11.000
TOTALE	-2.236.000

Al riguardo si rileva che – secondo quanto si evince dal dibattito svolto presso la Commissione di merito - l'aggiornamento della stima dell'onere sarebbe imputabile

² Commissione III, 2 settembre 2014.

all'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari dal 20% al 26%, in conformità al DL/66/2014. In proposito si rinvia alle considerazioni espresse con riguardo agli articoli 10 e 13 dell'Accordo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, l'articolo 3, comma 1, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3.361.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il comma 2, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si rileva in via preliminare che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 3.361.000 euro annui a decorrere dal 2015, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame si segnala tuttavia che la medesima, laddove fa riferimento all'utilizzo della proiezione del fondo speciale, andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo l'esplicito riferimento alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016.

Si osserva altresì che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini di previsione di spesa mentre non reca una specifica clausola di salvaguardia. Tuttavia si ricorda che, in casi analoghi³, tale clausola non è stata prevista atteso che, trattandosi di minori entrate,

³ Si vedano da ultimo l'articolo 3 della legge n.88 del 2013, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, l'articolo 16 della legge n. 217 del 2011, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, l'articolo 28 della legge n. 245 del 2012, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, e l'articolo 30 della legge n. 246 del 2012, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, entrambe adottate in attuazione dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

l'eventuale disallineamento tra gli oneri previsti e quelli effettivi, essendo verificabile solo a consuntivo, renderebbe automaticamente inefficace qualsiasi clausola di salvaguardia.

ARTICOLO 6 DELL'ACCORDO

Redditi immobiliari

La norma definisce come i redditi immobiliari quelli che derivano dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione dei beni immobili situati nel territorio di una Parte contraente, realizzati da un residente nell'altra Parte contraente.

I redditi relativi alla vendita degli immobili sono disciplinati nel successivo articolo 13 dell'Accordo.

Rientrano tra i redditi in esame quelli che derivano dalle attività agricole e forestali nonché quelli derivanti da beni immobili di un'impresa o utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti in merito al regime tributario da applicare ai redditi immobiliari riferiti alle attività agricole e forestali e agli immobili delle imprese o utilizzati dai lavoratori autonomi, tenuto conto che la normativa vigente in Italia stabilisce che detti redditi concorrono alla formazione del reddito (agrario, d'impresa o di lavoro autonomo) prevedendo contestualmente forme di deducibilità degli oneri sostenuti dai titolari dei medesimi redditi in relazione ai predetti immobili. Andrebbe pertanto precisato quale sia il regime di deducibilità di tali oneri e se gli stessi possano essere dedotti anche nel caso in cui le imposte sui redditi siano corrisposte all'altra Parte contraente.

ARTICOLO 7 DELL'ACCORDO

Utili delle imprese

La norma stabilisce che gli utili d'impresa sono tassati nello Stato dell'impresa a meno che quest'ultima non operi nell'altro Stato mediante una stabile organizzazione. In questo caso, l'impresa attribuisce alla stabile organizzazione la quota di utili che si ritiene da essa realizzata.

Qualora l'Amministrazione di una Parte contraente rettifichi in aumento gli utili attribuiti ad una stabile organizzazione l'altra Parte contraente è tenuta a riconoscere all'impresa le

imposte da questa versate nel proprio Paese al fine di evitare la doppia imposizione. Le due Parti contraenti sono tenute a trovare comunque un accordo sulla verifica operata nella al fine di assicurare l'assenza di doppia imposizione.

Viene altresì affermato che la disciplina prevista dal presente articolo non si applica ai redditi inclusi negli utili d'impresa considerati separatamente dagli altri articoli dell'Accordo (paragrafo 4).

La relazione tecnica ricorda che, in base al commentario OCSE, l'utile d'impresa comprende qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività dell'impresa; peraltro, prosegue la RT, tale definizione appare residuale in quanto il paragrafo 4 dell'articolo 7 dell'Accordo in esame esclude dalla concorrenza agli utili d'impresa tutte le tipologie di reddito disciplinate in via specifica dagli altri articoli dell'Accordo.

La RT, inoltre, afferma che il principio, in base al quale gli utili attribuiti alla stabile organizzazione sono tassati nel Paese in cui quest'ultima è situata, è già disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 23, comma 1, lettera e), del TUIR. La RT stima pertanto che il paragrafo 1, recante il criterio generale, non determini variazioni di gettito.

Conseguentemente, afferma la RT, i redditi prodotti in Italia da imprese di Hong Kong potranno essere tassati nel nostro Paese solo se:

- attribuiti ad una stabile organizzazione in Italia;
- oggetto di una speciale disciplina prevista dall'Accordo in esame.

La RT evidenzia che l'applicazione del principio generale sopra indicato determina l'inapplicabilità della disciplina tributaria concernente i compensi conseguiti da imprese non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio stesso. Infatti, in base al combinato disposto degli articoli 23 del TUIR e dell'art. 25 del DPR n. 600/1973, su tali redditi vige una presunzione assoluta di tassazione in Italia (c.d. "principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residente in mancanza di stabile organizzazione in Italia"). In relazione alla fattispecie considerata, l'applicazione del principio generale individuato dall'articolo 7 in esame precluderebbe l'imposizione in Italia su detti redditi. Per poter stimare la perdita di gettito dipendente da tale disapplicazione la RT ha proceduto alla rilevazione di dati dal modello 770 relativo al 2011 (sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) di tutte le posizioni relative a soggetti riconducibili a prestazioni artistiche o professionali. Dall'osservazione dei dati per l'annualità di riferimento, non si rilevano importi significativi, e conseguentemente si ritiene che gli effetti sul gettito non siano apprezzabili.

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica si limita ad illustrare una procedura adottata, senza fornire dati ed informazioni utili a suffragare la valutazione di irrilevanza degli effetti finanziari. Sul punto appare necessario che siano fornite maggiori indicazioni, ivi inclusa la stima della perdita di gettito ottenuta, al fine di consentirne la verifica tecnica.

Si segnala, inoltre, che la RT non considera espressamente gli effetti finanziari recati dal paragrafo 4 che esclude dal reddito d'impresa tutti i redditi per i quali è prevista una specifica disciplina nelle disposizioni dall'Accordo in esame. Andrebbe quindi chiarito se la variazione di gettito stimata - ritenuta non apprezzabile dalla RT – includa anche gli effetti derivanti dall'applicazione delle specifiche discipline recate dall'Accordo in esame, in deroga della normativa generale dettata dal medesimo Accordo.

ARTICOLO 8

Navigazione marittima e aerea

La norma stabilisce che gli utili d'impresa derivanti dal traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nel Paese dell'impresa stessa (paragrafo 1).

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (paragrafo 2).

La relazione tecnica afferma che la norma, pur contrastando con l'art. 73, comma 3, del TUIR - in base al quale sono soggetti passivi IRES le società che hanno sede legale, sede dell'amministrazione o oggetto sociale in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta – non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

La relazione tecnica ritiene quindi che l'incidenza sul gettito sia non apprezzabile.

Al riguardo in analogia a quanto osservato con riferimento all'articolo 7, appare utile acquisire la stima degli effetti delle disposizioni, che la RT considera non apprezzabili.

ARTICOLO 9

Imprese associate

La norma disciplina l'ipotesi delle imprese associate nel caso in cui, per mezzo di partecipazioni dirette o indirette, alcuni soggetti (imprese o persone) di una Parte contraente siano coinvolte nel controllo o nel capitale di imprese dell'altra Parte contraente.

La disciplina, ricalcando il modello OCSE, si applica qualora tra le due imprese esistano relazioni commerciali o finanziarie ovvero accordi e condizioni tali che, attraverso scelte sui prezzi di trasferimento *inter-company*, influenzano l'attribuzione degli utili ad una impresa (quindi in uno Stato) piuttosto che un'altra .

La relazione illustrativa chiarisce che la norma è conforme alla disciplina vigente (art. 110, comma 7 del TUIR) in quanto prevede che gli aggiustamenti, operati da una amministrazione fiscale a fronte di rettifiche effettuate nell'altra Parte contraente, possano essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 24 dell'Accordo.

La relazione tecnica afferma che la norma ricalca il modello OCSE e, trattando delle imprese associate (società madri e figlie), detta criteri di carattere generale in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento *inter-company*.

La relazione tecnica afferma che la disciplina vigente, anche interpretata dalla prassi di fonte ministeriale, può ritenersi sostanzialmente coerente con le indicazioni emergenti dall'Accordo e, pertanto, a seguito dell'introduzione della suddetta disposizione non dovrebbero generarsi significative contrazioni della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Valuta, pertanto, un'incidenza sul gettito non apprezzabile.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle considerazioni espresse nella relazione tecnica.

ARTICOLO 10

Dividendi

La norma interviene sulla disciplina dei dividendi stabilendo il principio generale in base al quale la tassazione dei dividendi avviene nel Paese del percettore (paragrafo 1). In deroga a tale principio, è possibile applicare la tassazione nel Paese della società partecipata (ritenuta alla fonte) ma in tal caso l'aliquota non può essere superiore al 10% (paragrafo 2).

Sono infine disciplinate le ipotesi in cui tra società partecipata e percettore del dividendo esistano rapporti di natura commerciale o finanziaria che potrebbero determinare un utilizzo elusivo della disciplina in esame.

La relazione tecnica afferma che l'applicazione della ritenuta del 10% sui dividendi corrisposti comporta una perdita di gettito in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

Dividendi in uscita

Dall'esame dei dati del 770/2012 (periodo d'imposta 2011) emerge che un totale di 17,4 milioni di euro di dividendi distribuiti a soggetti residenti presso Hong Kong (di cui 1,7 milioni hanno scontato una ritenuta del 12,5% e 15,7 mln hanno scontato una ritenuta del 27%).

A seguito della unificazione dell'aliquota d'imposta al 20%, rispetto alla normativa vigente si avrebbe, a parità di dividendi, una perdita di gettito determinata dalla riduzione dal 20% al 10% dell'aliquota stessa per cui: $17,4 \text{ mln} \times 10\% = 1,74 \text{ mln annui}$.

La RT ricorda inoltre che, la modifica dell'aliquota operata dal DL n. 138/2011, ha comportato la riduzione da 4/9 a 1/4 della quota di rimborso in favore del percipiente non residente. In via prudenziale, la RT ritiene che, essendo tali rimborsi di entità inferiore ai corrispondenti rimborsi richiesti con la normativa precedente (un quarto in luogo dei quattro noni), tali effetti non vengono considerati.

Dividendi in entrata

Per i dividendi pagati a residenti italiani, la RT afferma che la normativa interna di Hong Kong stabilisce che non venga applicata alcuna ritenuta sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti. Ipotizzando che anche per Hong Kong viga il principio della condizione di miglior favore per il contribuente e che continui a vigere il regime di esenzione non si andrebbe a generare alcun effetto sul gettito considerando che il contribuente italiano non potrebbe vantare al pari della vigente normativa alcun credito per imposte assolte all'estero (art. 165 TUIR).

Nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente è stato approvato un emendamento con il quale gli oneri del provvedimento, rispetto ai quali si provvede alla copertura finanziaria, sono stati elevati da 2.236.000 euro annui a 3.361.000 euro annui.

Al riguardo si rileva che la quantificazione operata dalla relazione tecnica considera un'aliquota d'imposta sui redditi finanziari del 20% mentre tale aliquota è stata elevata al 26% dal decreto legge n. 66 del 2014. Applicando tale nuova percentuale al procedimento di stima indicato nella relazione tecnica, il minor gettito risulterebbe pari a circa 2,8 milioni

annui in luogo di 1,7 milioni indicati dalla RT (+ 1,1 mln). Poiché nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un emendamento che ha aumentato di 1.125.000 euro la valutazione degli oneri dell'intero provvedimento e la relativa copertura finanziaria, appare utile una conferma che la maggiore copertura sia effettivamente riconducibile alle modifiche operate con il decreto legge n. 66 del 2014.

ARTICOLO 11

Interessi

La norma interviene sulla disciplina degli interessi stabilendo il principio generale in base al quale la tassazione degli interessi avviene nel Paese del percettore (paragrafo 1). In deroga a tale principio, è possibile applicare la tassazione nel Paese della società partecipata (ritenuta alla fonte) ma in tal caso l'aliquota non può essere superiore al 12,5% (paragrafo 2). E' inoltre previsto un regime di esenzione per gli interessi nei casi in cui:

- il debitore degli interessi è il Governo di una delle Parti contraenti ed il beneficiario sia residente nell'altra Parte contraente;
- il beneficiario degli interessi è il Governo (o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale) dell'altra Parte contraente;
- il beneficiario è un altro ente o organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente posseduti o nominati dal Governo di una Parte Contraente (o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale) che svolge attività di carattere governativo.

Sono infine disciplinate le ipotesi in cui tra il debitore e il beneficiario degli interessi esistano rapporti di natura commerciale o finanziaria che potrebbero determinare un utilizzo elusivo della disciplina in esame.

La relazione tecnica afferma che per la stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati del modello 770/2012 (quadro SF – redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati). Dall'osservazione di tali dati non risultano, secondo quanto indicato nella RT, significativi importi sottoposti a ritenute. Conseguentemente la RT ritiene che in relazione alla fattispecie considerata risulta una variazione di gettito non apprezzabile.

Per quanto riguarda gli interessi in entrata, considerando che la normativa di Hong Kong stabilisce la mancata applicazione di ritenuta sugli interessi pagati a non residente ed ipotizzando che continui a vigere tale regime di esenzione, la RT non valuta alcun effetto

sul gettito considerando che il contribuente italiano non potrebbe vantare alcun credito per imposte pagate all'estero (art. 165 del TUIR).

Al riguardo si segnala che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi a supporto dell'ipotesi di non significatività della variazione di gettito stimata. Sul punto appare necessario acquisire elementi che consentano di verificare tale ipotesi di neutralità indicata dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 12

Canoni

La norma interviene sulla disciplina dei canoni (individuati come diritti d'autore, anche su *software*, brevetti, marchi di fabbrica ecc.) stabilendo il principio generale in base al quale la tassazione degli stessi avviene nel Paese del percettore (paragrafo 1). In deroga a tale principio, è possibile applicare la tassazione nel Paese del soggetto pagante (ritenuta alla fonte) ma in tal caso l'aliquota non può essere superiore al 15% (paragrafo 2).

Sono infine disciplinate le ipotesi in cui tra società partecipata e percettore del dividendo esistano rapporti di natura commerciale o finanziaria che potrebbero determinare un utilizzo elusivo della disciplina in esame.

La relazione tecnica afferma quanto di seguito indicato.

Pagamenti in uscita

In base alla disciplina vigente (artt. 53, c.2, e 54 c.8, del TUIR e art. 25, quarto comma, del DPR n. 600/1973) ai redditi in commento erogati a non residenti si applica una ritenuta del 30% sull'ammontare nettizzato di un 25% a titolo di spese forfetarie sostenute.

In base ai dati 2011, risulta che le *royalties* percepite da soggetti di Hong Kong ammontano a complessivi 2,1 mln di euro, cui corrisponde, in base a normativa vigente, un gettito di circa 470.000 euro ($2,1 \text{ mln} \times (1-25\%) \times 30\%$). Il regime di tassazione previsto dall'Accordo comporterebbe, invece, un gettito di circa 315.000 euro ($2,1 \text{ mln} \times 15\%$). Pertanto, la modifica determina una **perdita di gettito di 155.000 euro annui** circa.

Pagamenti in entrata

La disciplina vigente ad Hong Kong prevede l'applicazione di un'aliquota pari, nella generalità dei casi, al 4,95% per i canoni corrisposti a non residenti. Essendo più favorevole rispetto a quella prevista dalla norma in esame, è presumibile ritenere che essa continuerà ad essere applicata. Conseguentemente non si andrebbe a generare alcun

effetto sul gettito dal momento che non si avrebbe alcun mutamento relativo all'entità del credito per imposte assolate all'estero (art. 165 TUIR).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto evidenziato dalla RT.

ARTICOLO 13 DELL'ACCORDO

Utili di capitale

La norma disciplina gli utili, riferiti a rapporti tra soggetti residenti nelle due Parti contraenti, derivanti da:

- 1) cessioni da parte del soggetto non residente di beni immobili di cui all'art. 6 dell'Accordo. Le plusvalenze sono imponibili nel Paese in cui sono situati gli immobili ceduti dal non residente (Paese dell'acquirente residente);
- 2) cessioni di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione, di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone una parte per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione. Gli utili sono tassati nel Paese dell'acquirente residente;
- 3) cessione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili. Gli utili sono tassati nel Paese dell'acquirente residente;
- 4) cessione di azioni societarie che comportano utili superiori al 50% del loro valore. Sono escluse le azioni quotate in borsa. Gli utili sono tassati nel Paese dell'acquirente residente;
- 5) alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra indicati. Gli utili sono imponibili nel Paese di residenza dell'alienante.

La relazione tecnica, nell'illustrare la norma afferma, tra l'altro, quanto segue:

- a) rispetto al punto 1), non viene considerata la plusvalenza su immobili situati nello Stato di residenza dell'alienante o in uno Stato terzo rispetto ai contraenti;
- b) rispetto al punto 2) afferma che si considera proprietà mobiliare qualsiasi proprietà diversa da quella immobiliare e, quindi, si comprendono nella nozione anche i beni immateriali (ad esempio, l'avviamento).

Ciò premesso, la RT afferma che, per quanto riguarda gli utili derivanti dall'alienazione degli **immobili**, l'Accordo non prevede la tassazione in via esclusiva nel Paese in cui l'immobile è situato. Ciò implica che gli utili derivanti dall'alienazione di immobili situati in Hong Kong posseduti da soggetti residenti in Italia continueranno a concorrere alla

formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie, fermo restando il credito d'imposta riconosciuto, ai sensi dell'art. 22 dell'Accordo, pari alle imposte assolute nella Regione di Hong Kong. La RT afferma, inoltre, che il meccanismo di riconoscimento del credito d'imposta nella sostanza replica quello già applicato in forma dell'art. 165 del TUIR.

Anche per le plusvalenze derivanti da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione la norma non introduce un criterio di tassazione in via esclusiva del reddito nello Stato della stabile organizzazione. Pertanto, afferma la RT, valgono le considerazioni svolte e la constatazione che anche a questi fini la disciplina convenzionale non dovrebbe produrre alcuna variazione di gettito.

Per quanto riguarda la disposizione residuale sugli utili derivanti dall'alienazione di altri beni, viene introdotto il principio di tassazione esclusiva del reddito nel Paese di residenza dell'alienante. Ne consegue che gli utili derivanti dall'alienazione di quote di partecipazione detenute in società di capitali, obbligazioni e titoli simili non facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del cedente.

Pertanto, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste dalla disciplina interna vigente, le modifiche previste potrebbero determinare una perdita di gettito con riferimento ai seguenti redditi realizzati da soggetti di Hong Kong:

- plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziante in mercati regolamentati;
- proventi da cessione di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società non residenti;
- plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati;
- plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dei mercati regolamentati.

In base ai dati 2011 (quadro SO del modello 770/2012) risulta che le operazioni poste in essere nel 2011 ammontano a circa 6,5 milioni di euro.

In ordine alla quantificazione degli effetti sul gettito, la RT non ritiene possibile fornire una determinazione puntuale a causa della irreperibilità di indicazioni in merito all'individuazione della natura degli investimenti in argomento e dell'ammontare di ritenute e di imposte sostitutive applicate alle plusvalenze realizzate.

In particolare, afferma la RT, il quadro SO del 770 individua le operazioni imponibili (poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti autorizzati) che possono generare redditi diversi di natura finanziari⁴. Sono invece escluse da tale comunicazione le operazioni imponibili poste in

⁴ Le tipologie di redditi diverse sono individuate nell'art.67, c. 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR.

essere senza l'intervento di detti soggetti nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.

Ipotizzando che il 25% delle citate plusvalenze imponibili siano interessate dalla norma in esame ed applicando ad esse un'aliquota d'imposta del 20% si ottiene un gettito di circa 330.000 euro (6,5 mln x 25% x 20%).

La RT ritiene che la stima del 25% sia prudentiale. Essa è stata determinata in considerazione dell'andamento fluttuante dei mercati e assumendo che essa rappresenti la remunerazione degli investimenti operati con riferimento a titoli azionari. Considera, inoltre, che nel quadro SO del modello 770 non affluiscono le operazioni poste in essere dai soggetti di Hong Kong senza l'intervento degli intermediari e che, pertanto, l'ammontare complessivo delle plusvalenze imponibili in Italia potrebbe essere influenzato anche da quest'ulteriore componente reddituale.

La RT afferma inoltre che potrebbe verificarsi un recupero di gettito dovuto al minore credito d'imposta per effetto dell'introduzione della normativa convenzionale in materia di tassazione dei *capital gain*. Tuttavia, considerando che le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli e di quote di società da parte di soggetti non residenti non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sui redditi e conseguentemente sui proventi in esame non si effettua il prelievo impositivo, la RT non considera la fattispecie in discorso. In conclusione, la RT ritiene che l'entrata in vigore del regime di tassazione convenzionale dei *capital gain* potrebbe determinare una **perdita di gettito per un importo di 330.000 euro annui**.

Al riguardo si segnala che la relazione tecnica non considera la tassazione convenzionale prevista dal paragrafo 3 (utili d'impresa derivanti dalla cessione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili). Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne la stima effettuata dalla relazione tecnica, si segnala che la perdita di gettito è stata stimata considerando un'aliquota del 20%. Andrebbe chiarito come sia stata ricavata tale aliquota. Andrebbe altresì chiarito se la nuova quantificazione dell'onere complessivo (indicato nell'art. 3 del ddl di ratifica) includa anche l'aggiornamento di tale parametro alla luce delle modifiche introdotte dal DL 66/2014.

ARTICOLO 14

Professioni indipendenti

La norma stabilisce che i redditi realizzati nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo sono imponibili nel Paese di residenza del libero professionista ad eccezione delle seguenti ipotesi:

- il professionista dispone annualmente nell'altra Parte Contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. In questo caso i redditi sono imputati al Paese dell'altra Parte contraente in relazione alle attività ivi svolte;
- il professionista soggiorna nell'altra Parte contraente per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi. In questo caso i redditi sono imputati al Paese dell'altra Parte contraente in relazione alle attività ivi svolte.

La relazione tecnica afferma che la normativa convenzionale proposta non determina sostanziali modifiche rispetto alla disciplina vigente (art. 53 TUIR) per i lavoratori autonomi residenti in Italia.

Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti, la RT richiama l'art. 25 del DPR n. 600/1973 che prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 30% da applicare ai compensi erogati al non residente.

In proposito, la RT afferma che la normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma l'applicazione del principio dell'imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti nel territorio di Hong Kong dovrebbe limitare tale eventuale perdita.

In base ai dati del modello 770/2012 (quadro relativo alla Comunicazione dei dati sulle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) risulta un valore di tali redditi pari a circa 80.000 euro e di ritenute applicate pari a circa 11.000 euro. In mancanza di ulteriori elementi circa la modalità di conseguimento dei redditi in esame, la RT ipotizza prudenzialmente che la totalità degli stessi sia stata conseguita senza l'ausilio della base fissa, determinando in tal senso una corrispondente **perdita di gettito di circa 11.000 euro**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 15 DELL'ACCORDO

Lavoro subordinato

La norma stabilisce che i redditi di lavoro dipendente ed assimilati percepiti da un residente di una Parte contraente e corrisposti dall'altra Parte contraente sono imponibili nel Paese di residenza del lavoratore dipendente a meno che l'attività del lavoratore non sia svolta nell'altra Parte contraente. Tuttavia, le remunerazioni rimangono imponibili nel Paese del lavoratore dipendente qualora:

- il beneficiario soggiorna nell'altra Parte contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano 183 giorni nell'arco di dodici mesi;
- le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altra Parte;
- l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte.

Inoltre, le remunerazioni percepite a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di una Parte contraente sono imponibili in detta Parte.

Infine, con finalità antielusive, si dispone che se nel corso del rapporto di lavoro, il dipendente trasferisce la propria residenza da una Parte all'altra, il trattamento di fine rapporto è imponibile in ciascuna Parte in relazione alla quota maturata in ciascun Paese.

La relazione tecnica dopo aver descritto la norma, afferma che per i soggetti residenti in Italia continuerà ad applicarsi il principio di tassazione mondiale.

Invece, per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia (in base all'art. 2 del TUIR o in base alla disciplina convenzionale) l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

La RT ritiene che per i redditi di lavoro dipendente non si dovrebbero apprezzare, quindi, significative variazioni di gettito.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 16 DELL'ACCORDO

Compensi agli amministratori

La norma stabilisce che i compensi degli amministratori di una Parte Contraente sono imponibili nella Parte contraente di residenza della società.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo si segnala che la disposizione potrebbe determinare effetti negativi di gettito in relazione ai compensi e remunerazioni percepiti dagli amministratori (residenti in Italia) di società del territorio di Hong Kong. Andrebbero acquisiti elementi di valutazione al fine di verificare se detti effetti possano ritenersi di ammontare significativo.

ARTICOLO 17 DELL'ACCORDO

Artisti e sportivi

La norma che, nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Accordo, i redditi di artista o sportivo (lavoro autonomo, lavoro dipendente o impresa) percepiti da un residente di una Parte Contraente per attività svolta nell'altra Parte Contraente sono imponibili nel luogo di svolgimento dell'attività.

Lo stesso criterio si applica anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo ma siano erogati ad un altro soggetto.

La relazione tecnica afferma che la norma riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e da sportivi residenti in Italia per attività svolte presso la Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

Dai dati disponibili (anno 2011, modello 770) la RT non rileva somme corrisposte a sportivi residenti nel territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. Pertanto, la RT ritiene che **non vi sarà nessuna variazione di gettito**.

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti in merito agli effetti finanziari che potrebbero derivare dalla norma in esame in relazione agli artisti e sportivi residenti in Italia che esercitano attività presso il territorio di Hong Kong. Infatti, poiché in base alla norma gli emolumenti percepiti da tali soggetti risulterebbero imponibili in Hong Kong, andrebbero forniti maggiori elementi in merito all'affermazione, indicata in relazione tecnica, secondo la quale non risulterebbe limitato il potere di tassazione degli emolumenti percepiti dai soggetti in commento.

ARTICOLI 18, 19 E 20 DELL'ACCORDO

Pensioni, funzioni pubbliche e studenti

Le norme stabiliscono:

- le pensioni e remunerazioni analoghe sono imponibili nella Parte Contraente di residenza del soggetto che le percepisce; tuttavia, se le pensioni o remunerazioni provengono dall'altra Parte Contraente sono imponibili anche nell'altra Parte (articolo 18). Sono escluse dalla suddetta disciplina le disposizioni dell'articolo 19 paragrafo 2;
- i redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, diversi dalle pensioni, sono imponibili soltanto nella Parte contraente erogante; tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altra Parte contraente qualora i servizi siano resi in detta Parte, la persona fisica sia ivi residente e abbia la nazionalità di detta Parte, per quanto riguarda l'Italia, o abbia il diritto di soggiorno, per quanto riguarda Hong Kong, oppure non sia divenuta residente al solo scopo di rendervi i servizi (articolo 19, paragrafo 1);
- le pensioni corrisposte dal Governo di una Parte contraente in corrispettivo di servizi resi ai predetti enti sono imponibili soltanto nella Parte contraente da cui provengono i redditi; tuttavia tali pensioni pubbliche sono imponibili anche nell'altra Parte contraente qualora la persona fisica sia un residente dell'altra Parte e ne abbia la nazionalità, per quanto riguarda l'Italia, o abbia il diritto di soggiorno, per quanto riguarda Hong Kong (articolo 19, paragrafo 2);
- le somme ricevute da studenti che provengono da fonti situate fuori dalla Parte contraente di soggiorno non sono imponibili nella Parte contraente di soggiorno; tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nella Parte di soggiorno (articolo 20).

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare nelle ipotesi in cui trovi applicazione il criterio di tassazione concorrente (articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2). Infatti, essendo previste ipotesi in cui le remunerazioni sono imponibili "anche nell'altra Parte Contraente", andrebbero chiarite le modalità di applicazione di tali previsioni al fine di evitare la doppia imposizione a carico del percipiente. Andrebbe altresì chiarito se di tale circostanza si sia tenuto conto nella valutazione complessiva degli effetti di gettito del provvedimento (alla luce dell'art. 22 che prevede detrazioni in caso di doppia imposizione).

ARTICOLO 21

Altri redditi

La norma disciplina il regime fiscale da applicare agli altri redditi non trattati negli articoli precedenti. A tal fine viene indicato il principio generale in base al quale gli altri redditi sono imponibili esclusivamente nella Parte di residenza del percettore.

Sono previste specifiche ipotesi di esclusione nonché disposizioni di carattere antielusivo.

La relazione tecnica afferma che l'applicazione della norma potrebbe portare a una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Hong Kong. Tali prestazioni sono assoggettate, in base alla disciplina interna, alla ritenuta in Italia come redditi diversi se derivano da attività svolte nello Stato. I dati rilevati dal modello semplificato 770⁵ evidenziano esigui importi di redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale e importi relativi a redditi non classificati nelle voci predefinite. Pertanto, la relazione tecnica, ritiene che la conseguenza sul **gettito non sia apprezzabile**.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 25 DELL'ACCORDO

Scambio di informazioni

La norma reca disposizioni in materia di scambio di informazioni finalizzato a favorire la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. La disciplina prevista rispecchia gli *standard* dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario.

La relazione tecnica ricorda che la Regione amministrativa speciale di Hong Kong è attualmente compresa tra i territori indicati nella *black list*. Rispetto a tali territori sono previste specifiche disposizioni di natura antielusiva (quali, ad esempio, la ineducibilità di alcuni componenti negativi e di spese relative ad operazioni effettuate con Paesi a fiscalità privilegiata). La ratifica dell'Accordo potrebbe agevolare l'iscrizione del territorio di Hong Kong nella *white list*.

Inoltre, la relazione tecnica evidenzia che una collaborazione tra le Parti contraenti contribuirà al raggiungimento di maggiori livelli di trasparenza, con risvolti senz'altro positivi nel campo della lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali, conseguiti anche attraverso lo sviluppo dello scambio informativo e la mutua assistenza tra le rispettive

⁵ La RT, probabilmente per un refuso, fa riferimento ai modelli relativi all'anno di imposta 2014.

amministrazioni fiscali che comporteranno emersione di base imponibile e riduzione di comportamenti fraudolenti.

Al riguardo si evidenzia che la relazione tecnica indica le conseguenze derivanti dall'eventuale passaggio di Hong Kong dalla *black list* alla *white list*, che si sostanziano, da un lato, in possibili effetti negativi legati alla maggiore deducibilità di oneri e spese relativi ad operazioni effettuate con Hong Kong e, dall'altro lato, in effetti positivi attesi in conseguenza del maggiore imponibile emerso. In proposito sarebbe utile acquisire la valutazione del Governo in ordine alla possibilità che sugli effetti netti in termini di gettito connessi a tale scenario, possa incidere un eventuale disallineamento temporale tra effetti negativi, relativi alla deducibilità degli oneri, rispetto a quelli positivi connessi all'emersione di base imponibile.